

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Drudi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado promossa da:

**MUTUATARI**

**ATTORI**

**contro**

**BANCA**

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come a verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Premesso in fatto che:

- con citazione 18.1.2017 MUTUATARI conveniva in giudizio la BANCA, con la quale il 15.1.2009 aveva contratto mutuo fondiario a tasso variabile per originari € 129.994,41, chiedendo: 1) in principalità accertarsi che l'ISC dichiarato in contratto (4,70%) è diverso dal TAEG effettivo (4,876) con conseguente nullità della relativa clausola ex art. 117, 6° comma, TUB, e, rideterminati gli interessi al tasso sostitutivo dei Bot, condannare la banca alla restituzione di € 16.819,14; 2) in subordine accertarsi la nullità della clausola c.d. *floor* e, rideterminati gli interessi al tasso legale, condannare la banca alla restituzione di € 9.522,66;

- si è costituita la banca convenuta contestando entrambe le domande;
- disattesa la richiesta attrice di CTU contabile, la causa è immediatamente transitata alla presente fase decisoria

OSSERVA:

**SULL'ISC/TAEG**

Parti attrici si dolgono per l'asserita erronea indicazione dell'ISC in contratto per la rilevata difformità dello 0,176% tra ISC indicato e ISC/TAEG applicato, secondo i calcoli effettuati dal perito di parte, che imporrebbe, secondo la tesi attorea, la declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse per violazione dell'art. 117, comma 6, T.U.B. (d.lgs. 385/1993) con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento mediante applicazione del tasso minimo B.O.T. ai sensi dell'art. 117, comma 7, T.U.B.

Si osserva che l'ISC o TAEG, contenuto nel contratto e nel Documento di Sintesi, rappresenta un Indicatore Sintetico di Costo tramite il quale il mutuatario ha conoscenza del costo complessivo dell'operazione. L'indicazione dell'ISC nel contratto di mutuo è divenuta obbligatoria a far data dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 n. 2086.

Tale indice si compone di TAN più oneri, questi ultimi individuati dall'art. 2 del D.M. 8 luglio 1992, che prevede i costi inclusi ed esclusi nella formula di calcolo del TAEG elaborata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni del 2009.

*Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi n. 20123 dell' 8 febbraio 2018*

Gli assunti di parte attrice, peraltro, vanno disattesi anche ammettendo una eventuale difformità dell'indice indicato rispetto a quello applicato, così come da recenti arresti di questo stesso Tribunale come di seguito:

*“Prima della Delibera Cicr 283/2003, il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) – sinteticamente inteso come costo totale del credito – era previsto esclusivamente nell’ambito della disciplina che il TUB dedica al credito al consumo, peraltro con notevoli e significative esclusioni (fra cui i mutui per acquisti immobiliari).*

*Con l’art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 n. 283 (contenente la disciplina della “Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari), con la rubrica “Informazione contrattuale” è introdotto analogo parametro, denominato ISC (Indice Sintetico di Costo), per le operazioni ed i servizi che sarebbero stati individuati dalla Banca d’Italia.*

*Ne segue la Circolare della Banca d’Italia 25.7.2003 in Aggiornamento alle proprie Istruzioni di Vigilanza, cui è aggiunto il nuovo Titolo X intitolato per l’appunto alla “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari” e suddiviso in tre sezioni così rubricate: Sez. I – “disposizioni di carattere generale” Sez. II – “pubblicità e informazione precontrattuale”; Sez. III – “forma e contenuto minimo dei contratti”. Il Par. 9 della II Sezione, rubricato “Indicatore sintetico di costo”, impone che “il contratto e il documento di sintesi” contengano l’ISC, da calcolarsi conformemente alla disciplina del TAEG di cui all’art. 121 TUB [nella sua formulazione all’epoca] per: mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti.*

*Il precisato titolo X delle Istruzioni di Vigilanza confluirà poi nell’autonoma disciplina sulla Trasparenza bancaria di cui alla Circolare della Banca d’Italia 29.7.2009, le cui prime tre sezioni sono analogamente rubricate ed ove, egualmente, la disciplina dell’Indice Sintetico di Costo è collocata al par. 8 della II Sezione (“Pubblicità e informazione precontrattuale”) con le seguenti novità rilevanti:*

- estensione ai conti correnti destinati ai consumatori e alle aperture di credito destinate ai clienti al dettaglio;*
- la denominazione ISC è riservata solo ai conti correnti destinati ai consumatori, mentre per tutte le altre categorie di operazioni bancarie “l’ISC è denominato TAEG”;*
- tale indicatore deve essere riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi (per i conti correnti destinati ai consumatori solo nel foglio informativo e negli estratti conto periodici – par. 7 e par. 3.2 Sez. IV).*

Ciò posto, si pone il problema se ci sia e quale sia la sanzione in caso di omissione o di erronea indicazione del TAEG/ISC, posto che parte degli interpreti e della giurisprudenza hanno riportato la predetta regolamentazione nell’ambito dell’art. 117 TUB specificamente ritenendo:

- a) trattarsi di disciplina riconducibile al disposto dell’art. 117, 8° comma, il quale, per l’appunto, stabilisce che *“la Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti...abbiano un contenuto tipico determinato”* e che *“i contratti difformi sono nulli”*. Ne conseguirebbe che l’omessa indicazione del TAEG/ISC, ove previsto ed in quanto elemento tipico del contratto, ne comporterebbe la nullità per la mancanza dei requisiti minimi di trasparenza (Trib. Napoli 20.5.2015).
- b) a sua volta l’indicazione di un TAEG/ISC errato, poiché inferiore a quello effettivo, incorrerebbe nella sanzione di cui al comma 7° dell’art. 117 (ricalcolo interessi al tasso BOT) in relazione al comma 6°, il quale dispone che *“sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali...che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”*.

Va detto che taluni, in alternativa all’ipotesi sub a), applicano la sanzione di cui al 7° comma cit. anche all’ipotesi di omessa indicazione del TAEG/ISC in relazione alla previsione del 4° comma, in forza del quale *“i contratti indicano il tasso l’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati...”*.

Altra parte della dottrina e della giurisprudenza, anche di questo Tribunale (v. infra), che questo giudicante condivide, dissente espressamente da tale indirizzo rilevando che:

**quanto a sub a):** in realtà il predetto “indicatore” non ha alcuna funzione o valore di “regola di validità”, tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell’oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.

In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, a sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale, ha semmai valenza di regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.

Tali conclusioni sono avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d’Italia, che – sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche – regola l’ISC nell’ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l’appunto, alla “*pubblicità e informazione contrattuale*”, con totale premissione di ogni riferimento ad esso nell’apposita Sezione III, disciplinante i “*requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti*”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d’Italia dall’art. 117, 8° comma, TUB, che si riferisce espressamente solo al “*contenuto tipico determinato*” del contratto.

E tale conclusione è ulteriormente confermata dalla disciplina, certamente non innovativa, del 2009, in forza della quale l’indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto (e, in base al par. 7 della medesima Sez. II, il documento di sintesi costituisce solo il frontespizio del contratto e ne è parte integrante solo in presenza di un accordo delle parti in tal senso): ciò che, unitamente a quanto in premessa, destituisce di ogni valenza interpretativa contraria la circostanza che la disciplina del 2003 imponesse l’indicazione dell’ISC anche nel contratto.

In tal senso: Trib. Salerno 31.1.2017: “*non è configurabile la nullità comminata dall’art. 117, comma 8, TUB in quanto il contratto di mutuo fondiario e l’allegato documento di sintesi...omissis...riportano l’indicazione dei tassi d’interessi corrispettivi e moratori nonché delle commissioni e delle spese derivanti dal finanziamento...omissis...l’omessa indicazione nel contratto di mutuo escusso dall’opposta dell’ISC non ne inficia la validità costituendo quest’ultimo, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, come emerge dall’art. 9 delle Istruzioni della Banca d’Italia del 2013, ma non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale...omissis...l’eventuale omissione di tale elemento non comporta nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi d’interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e, dunque, di individuare il costo complessivo dell’operazione di finanziamento*”.

Trib. Mantova 2.5.2017: “*...il contratto di mutuo per cui è causa riporta l’indicazione dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori nonché delle commissioni e delle spese derivanti dal finanziamento sicché deve ritenersi che il contenuto negoziale sia pienamente conforme a quello prescritto dall’art. 3 sezione III, capitolo i titolo X delle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia 25.7.2003 non essendo quindi configurabile alcuna nullità ex art. 117 comma 8 TUB...l’ISC costituisce uno strumento di carattere informativo come emerge dall’art. 9 sezione III capitolo 1 sezione X delle predette istruzioni della Banca d’Italia, ma non un requisito tassativo, indefettibile del regolamento negoziale giacché non richiamato dall’art. 3 sezione III, tanto che anche l’eventuale omissione di tale elemento non comporta la nullità del negozio giuridico quando nel medesimo siano riportati i tassi di interesse e gli oneri economici che consentono al cliente di determinarlo e dunque di individuare il costo complessivo dell’operazione di finanziamento*”; ma anche ABF collegio Napoli 9686 del 27.10.2016: “*La questione sottoposta all’esame del Collegio concerne la rilevanza dei costi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative collegate a un contratto di mutuo ai fini della corretta determinazione dell’ISC/TAEG. Nel caso de quo, tuttavia, non appare applicabile l’art. 117, comma 7, del T.U.B., che disciplina i casi di difformità delle condizioni economiche previste in contratto*

*Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi n. 20123 dell' 8 febbraio 2018*

*rispetto a quelle pubblicizzate, atteso che il riferito comma prevede, in particolare, la “sanzione” del tasso sostitutivo nel caso in cui la difformità riguardi il tasso di interesse (inteso quale TAN). IL TAEG, o l'ISC, è invece un indicatore di costo che sintetizza, a fini di trasparenza e confrontabilità delle offerte, il costo del finanziamento, e che, in quanto tale, non può essere considerato quale “condizione contrattuale.”*

Né, in caso di omissione del TAEG/ISC può prefigurarsi una violazione del 4° comma dell'art. 117, con le conseguenze sanzionatorie del 7° comma, laddove, poiché, se il TAEG/ISC non è elemento essenziale del contratto, inevitabilmente cade, per l'appunto, anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al 4° comma dell'art. 117 (sul punto V. anche infra).

**Quanto a sub b):** la soluzione negativa discende da quanto da ultimo osservato, ovviamente incidente anche sulla previsione di cui al 6° comma dell'art. 117.

Sul punto: Trib. Monza 13.12.2016: *“l'ipotetica erronea indicazione del TAEG/ISC non comporta la nullità della clausola né ai sensi dell'art. 1346 c.c. né ai sensi dell'art. 117 TUB, esulando la fattispecie concreta dalle ipotesi tassative previste dalle suddette disposizioni normative. Nel caso di specie, tassi e costi del mutuo sono chiaramente e specificamente pattuiti per iscritto e non vi è applicazione di condizioni diverse da quelle pubblicizzate. L'indicatore sintetico di costo non è infatti un ulteriore tasso o costo dell'operazione ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti. L'erronea indicazione di tale dato non incide sulla validità della pattuizione dei singoli costi che lo compongono ove naturalmente tali costi siano stati validamente convenuti”*; Trib. Verbania 396/2016: *“L'ISC è un dato ‘costruito’ sul TAN, ossia mediante la sommatoria al tasso nominale degli ulteriori oneri e costi collegati all'erogazione del credito, quale costo complessivo del mutuo. Ontologicamente diversi, tale diversità non è espressione dell'assunta indeterminatezza del tasso di interesse, costituendo l'ipotesi fisiologica per avere l'ISC la funzione di rappresentare il costo finale complessivo del mutuo rispetto al TAN che individua solo il tasso di interesse al netto di altri oneri.”*

Ma, in analoghi termini anche le decisioni di ABF n. 9403 del 21.10.2016 Collegio Milano e n. 4953 del 26.5.2016 Collegio Roma, che hanno entrambe sottolineato e ribadito che: *“Sul punto, va premesso che il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Dunque, la sua erronea indicazione, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.*

*Ebbene, mentre per i tassi ed i prezzi propriamente intesi, soccorre la disposizione di cui all'art. 117, sesto comma, TUB, ai sensi della quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”, con riferimento alle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel TAEG indicato in contratto, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis, TUB, la quale sancisce, fra l'altro, la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma settimo della stessa disposizione.*

*Tale disciplina, tuttavia, è specificamente circoscritta alla clientela consumatrice, così come del resto ne è esclusa – avuto riguardo anche alle altre disposizioni del Capo II del Titolo VI, TUB, in materia di trasparenza nel credito al consumo – l'applicazione ai contratti relativi “ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento” [art. 122, primo comma, lett. e), TUB].*

*Alla luce di quanto precede, dunque, deriva che la norma de qua risulta nel concreto inapplicabile, sia soggettivamente (non essendo l'istante un consumatore), sia oggettivamente (essendo, quello per cui è controversia, un rapporto di mutuo edilizio).*

*Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi n. 20123 dell' 8 febbraio 2018*

*Né, del resto, le medesime conseguenze invocate dalla ricorrente possono, come si è detto, desumersi sulla scorta dell'applicazione dei commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB, atteso che la disciplina in essi contenuta non ha nulla a che vedere con la tematica qui controversa, e cioè quella dell'ISC/TAEG e delle conseguenze della sua erronea indicazione in contratto.*

*D'altra parte, se così non fosse, non si comprenderebbe il senso della previsione di cui all'art. 125 bis, commi sesto e settimo, TUB: ove, infatti, le medesime conseguenze scaturissero dall'applicazione dell'art. 117, commi sesto e settimo, TUB (che contiene disposizioni relative alla generalità dei contratti bancari), il legislatore non avrebbe avuto ragione alcuna di prevedere, nello specifico settore del credito al consumo, una disciplina ad hoc relativamente al TAEG.*

*Invero, l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, in un contratto non disciplinato dall'art. 125 bis TUB, può unicamente comportare conseguenze risarcitorie, dovendo tuttavia in tal caso il cliente fornire la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento (ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all'ISC/TAEG fossero state veritiere, ma apparentemente superiori)."*

Entrambe dette decisioni, oltretutto Trib. Bologna 28.6.2016 (est. Sbariscia), hanno conseguentemente escluso l'applicabilità dell'art. 117 TUB all'ipotesi di errata indicazione del predetto indice, in tutti i contratti non regolati dal capo II del Titolo VI, relativo al "credito ai consumatori" nell'ambito di applicazione definito dalle rilevanti esclusioni di cui all'art. 122." (così Trib. Bologna 21.9.2017 est. Drudi, ma in analoghi termini anche Trib Bologna 26.6.2017 est. Arceri, 20.7.2017 est. Arceri, 14.12.2017 est. Drudi, 9.1.2018 est. Neri; conformemente, solo da ultimo, Trib. Modena 26.9.2017 est. Rimondini; Trib. Napoli 9.1.2018 est. Alinante).

Pacifico che, nel caso di specie, trattasi di contratto escluso dall'ambito di applicazione della disciplina consumeristica bancaria poiché, per l'appunto, rientrante nelle ipotesi di cui alla lett. a) ("finanziamenti di importo...superiore a 75.000 euro) e f) ("finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili") dell'art. 122 TUB (ma anche la legislazione previgente, come da art. 121 vigente *ratione temporis*, prevedeva un limite di 31.000 euro), la domanda in esame va conseguentemente rigettata.

### **SULLA CLAUSOLA FLOOR**

Parti attrici eccepiscono la nullità della clausola c.d. *Floor*, con la quale le parti hanno stabilito (art. 2 del contratto di mutuo) che il tasso di interesse variabile "*non potrà essere inferiore al 4,500%*", ritenendo trattarsi di strumento finanziario derivato, con conseguente violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 21 TUF.

Anche sul punto è sufficiente il richiamo a recentissima pronuncia di questo Tribunale, che sintetizza l'orientamento condiviso dall'intestata Sezione:

*"...Obiettivamente in sede di prospettazione della domanda parte attorea, al fine di poter sostenere la propria tesi di applicabilità della normativa del D.Lgs 58/1998 (in prosieguo TUF) compie una vera e propria acrobazia logica e dialettica, immemore del fatto che non si è in presenza di un contratto d'investimento mobiliare ma di un contratto di mutuo, dove la prestazione del mutuante è già avvenuta, mentre deve avvenire soltanto quella del mutuatario, e dove l'unica "alea" consiste proprio nell'inadempimento di quest'ultimo; contratto tipico, quindi, con causa e funzione tipizzati, che trova la sua disciplina positiva nelle norme del codice civile e del TUB, nonché in quella secondaria ad opera del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del CIPE e della Banca d'Italia espresse in materia bancaria e creditizia".*

Ne consegue che l'inserimento di una clausola di salvaguardia non è sufficiente a snaturare la funzione tipica di finanziamento, sottesa al contratto di mutuo *de quo*, attese la evidente e manifesta funzione precipua di evitare una, ben possibile, eventuale diseconomia per il mutuante, che ha già "acquistato" e messo a disposizione del cliente, la provvista in danaro, mettendola al riparo da

*Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi n. 20123 dell' 8 febbraio 2018*

fluttuazioni del mercato finanziario nel medio-lungo periodo, che renderebbero l'operazione antieconomica per l'operatore professionale bancario.

E' evidente che la funzione della clausola in questione rappresenta la soglia al di sotto della quale le parti di comune intenzione e testualmente, hanno considerato antieconomica per la banca l'operazione creditizia, tanto è vero che essa rappresenta il costo minimo del danaro prestato al cliente.

Operazioni siffatte non hanno altra funzione che quella di fungere da modalità di esecuzione di obbligazioni essenziali di pagamento del contratto di mutuo e, quindi, non hanno il fine di realizzare un investimento, in quanto il mutuatario mira solamente ad ottenere fondi in previsione dell'acquisto di un bene e non già, ad esempio, a gestire un rischio di cambio o a speculare sul tasso di cambio di una valuta estera *et similia*, specialmente quando sussiste una previsione chiara e determinata in ordine al tasso d'interesse, che esclude ogni rilevanza a meccanismi aleatori, giuridicamente rilevanti e facenti parte come tali del contenuto del contratto.

E' evidente che si tratta di una clausola liberamente sottoscritta e di contenuto chiaro e perfettamente determinato, non vietata dall'ordinamento e meritevole d'interesse, in quanto non volta all'acquisizione di un vantaggio illecito ma perfettamente in linea con l'operazione economica voluta dalle parti, come testimonia inequivocabilmente il fatto che il tasso d'ingresso iniziale al momento della pattuizione ammontava al 5,12% (TAEG 5,33%) (cfr. art. 2 contratto).

Del resto su tale aspetto questo Tribunale si è già pronunciato più volte evidenziando come:

- “ .....il contratto sottoscritto dagli attori è di tipo derivato, e quindi assoggettato alla disciplina del T.u.f. (D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche) in quanto strumento finanziario, e la banca era tenuta a comportarsi in base alle direttive stabilite nel regolamento Consob 16190/07, in quanto evidente che il contratto de quo non è un contratto derivato, non condividendone la natura, la causa e comunque i caratteri distintivi peculiari di tale strumento finanziario”. ( cfr. Tribunale di Bologna, sentenza n.3139/2016 del 12.12.2016; in senso analogo: Tribunale di Modena, sentenza n.196/17 del 08.01.2017);

- “ ....la presenza di siffatta clausola non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina di tali strumenti, ed in particolare degli obblighi informativi. Ed invero, occorre rilevare che parte opponente formula detta censura, all'opposto di quanto occorrerebbe per poterla prendere in considerazione, del tutto genericamente, senza minimamente spiegare per quali indicatori e caratteristiche il contratto di cui si tratta avrebbe perduto la sua preponderante natura di finanziamento per assumere i caratteri del derivato finanziario” (Tribunale di Bologna, sentenza n.1312/17 del 29.05.2017).

Sul punto possono richiamarsi come conformi anche le ulteriori seguenti sentenze: T. Lanciano, 20.11.2017 n. 460; T. Lanciano 17.10.2017 n. 402; T. Chieti 03.10.2017 n.587; T. Chieti 03.10.2017 n. 587; T. Trento 27.03.2017; T. Mantova, sez. II, 30/01/2017; T. Forlì 23.06.2016; T. Udine 01.02.2016 e T. Ferrara 16 dicembre 2015 n. 1131; l'ordinanza T. Avellino 06.07.2016.

Infine, quanto all'esplicita inapplicabilità della disciplina dell'intermediazione finanziaria, può richiamarsi e farne tesoro, quanto sancito dalla Corte di Giustizia UE nella (ben più stringente) confinante materia del credito ai consumatori, la cui applicazione è ovviamente esclusa nell'odierna fattispecie in ragione della previsione dell'art. 122 lett. a), e), f) TUB (trattandosi di un finanziamento superiore ad €. 75.000,00 volto all'acquisto di un immobile e di durata superiore ad anni cinque).

Infatti, la Corte di Giustizia, Sezione IV, con sentenza in data 3 dicembre 2015, ha preso posizione in modo molto chiaro, statuendo che un contratto di credito al consumo, espresso in valuta estera, e che come tale comporta un rischio di cambio tra la valuta estera di riferimento e la valuta nazionale dei pagamenti, non integra, neppure in parte, un atto di investimento, e così non è soggetto alla disciplina

*Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi n. 20123 dell' 8 febbraio 2018*

dell'intermediazione finanziaria, dovendosi escludere la ricorrenza di un servizio di negoziazione per conto proprio.

Da ultimo vanno richiamati a conforto anche le univoche posizioni espresse dall'Arbitrato Bancario Finanziario, il quale ha ripetutamente sancito che la clausola *floor*, ove pure non adeguatamente compensata da una clausola "*cap*", non può dirsi nulla o comunque inefficace, sostenendo con articolate motivazioni che non v'è ragione di considerarla viziata da profili di illegittimità (cfr. decisioni ABF, Collegio di Roma 7669/2015; Collegio di Napoli 7355/2015; Collegio Napoli n. 2735/2014; Collegio di Milano, n. 688/2011; Collegio di Roma, n. 2688/2011; Collegio di Napoli, n. 395/2012) (così, oltre a quelle richiamate, Trib. Bologna 31.1.2018 est. Iovino, ma, conformemente, anche Trib. Bologna 7.11.2017 est. Martino).

Anche tale eccepita nullità è, pertanto, è infondata.

Consegue il rigetto complessivo della domanda attrice, con ogni conseguente effetto in ordine alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo (con la riduzione massima per fase istruttoria e decisoria) secondo il principio di soccombenza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- RIGETTA tutte le domande attrici.

Condanna MUTUATARI in solido alla rifusione, in favore di BANCA, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.905,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Bologna, 8 febbraio 2018

Il Giudice  
dott. Anna Maria Drudi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*